

**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Viale Volsci n. 14 - 03100 Frosinone
Tel.: 0775 824173 - Fax 0775 824181

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.frosinone@lnd.it



Stagione Sportiva 2017/2018
Comunicato Ufficiale N° 25 del 28 Dicembre 2017
Attività di Lega Nazionale Dilettanti

PRONTO A.I.A. - 06/41217705

INDICE

Avviso alle società	Pag. 2	Risultati gare	Pag. 2
Giustizia Sportiva	Pag. 3		

AVVISO ALLE SOCIETA'

Si comunica che dal giorno 27 dicembre il nuovo sito ufficiale del Comitato Regionale Lazio è raggiungibile all'indirizzo

LAZIO.LND.IT

Il nuovo sito sostituisce quello finora utilizzato all'indirizzo www.2lnd.it.

Pertanto, la consultazione dei Comunicati Ufficiali e di tutte le notizie inerenti l'attività del Comitato Regionale, potrà avvenire attraverso questo nuovo sito.

RISULTATI GARE

TERZA CATEGORIA

GIRONE A

DATA GIORNATA

23/12/17	11/A	ATLETICO CHIAIAMARI	VIS SORA 07	3 - 2
		ATLETICO VEROLI A.S.D.	SPORTING CLUB OLIVELLA 65	0 - 0
		CASTROCELO	AMATORI VALLEMAIO	1 - 4
		F.C. CASALATTICO	CITTA DI CEPRANO CALCIO	1 - 0
		MARAFRICA	BELMONTE CASTELLO	3 - 2
		NUOVA SANT ELIA CALCIO	ATLETICO PONTECORVO	4 - 1
		PIEDIMONTE ACCADEMIA	NUOVA SANT ANGELO	2 - 0
		REAL ACQUAFONDATA 2013	S.S.POSTA FIBRENO	2 - 2

RISULTATI GARE DI RECUPERO

JUNIORES UNDER 18

GIRONE A

DATA GIORNATA

23/12/17	7/A	SAN GIOVANNI INCARICO	SPORTING PONTECORVO 1926	3 - 7
----------	-----	-----------------------	--------------------------	-------

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Igino DE CESARIS, nella seduta del 27 Dicembre 2017 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FROSINONE

GARE DEL 23/12/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 1/2018

GARGANO MANUEL (CASTROCELO)

Allontanato per aver fatto indebito ingresso sul terreno di gioco.

Ricevuta notifica del provvedimento, tardava ad abbandonare il terreno di gioco, lasciandolo solo a seguito dell'intervento del capitano.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 26/ 1/2018

MERNINI EZIO (CASTROCELO)

Allontanato per aver fatto indebito ingresso sul terreno di gioco.

Ricevuta notifica del provvedimento, rivolgeva al direttore di gara espressioni volgari ed offensive e tardava e lasciava il terreno di gioco solo a seguito dell'intervento del capitano.

CARCILLO ALFREDO JUNIOR (REAL ACQUAFONDATA 2013)

Allontanato per aver urlato al direttore di gara espressione irrispettosa. Mentre lasciava il terreno di gioco, pronunciava frasi di minaccia all'indirizzo del direttore di gara.

Successivamente, nel corso del secondo tempo, dall'esterno del terreno di gioco urlava al direttore di gara espressioni irrispettose ed offensive.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IMPROTA CRISTIAN (CITTA DI CEPRANO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANTARONI LORENZO (ATLETICO CHIAIAMARI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PUPPARO PAOLO (ATLETICO VEROLI A.S.D.)

VETTAROTI DANIELE (NUOVA SANT ANGELO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

REALI ALESSANDRO (ATLETICO CHIAIAMARI)

D AMICO FRANCO (ATLETICO VEROLI A.S.D.)

SFERRAGATTA PASQUALE (CITTA DI CEPRANO CALCIO)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 18 FROSINONE

GARE DEL 16/12/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara: SPORTING PONTECORVO 1926 - CASALVIERI

La società SPORTING PONTECORVO 1926, a seguito di tempestivo preannuncio, ha fatto pervenire reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe lamentando che il calciatore della società Casalvieri D'AGOSTINI Mattia, dopo aver iniziato la gara con funzione di assistente di parte, al 42' del secondo tempo veniva impiegato quale calciatore in sostituzione di altro compagno di squadra.

Ha chiesto, pertanto, che alla società Casalvieri venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore D'AGOSTINI Mattia (iscritto nella distinta della società Casalvieri quale calciatore e quale assistente di parte), dopo aver iniziato la partita quale assistente di parte, al 42' del secondo tempo è stato impiegato quale calciatore in sostituzione di altro compagno di squadra.

Rilevato che:

- come stabilito dalle Decisioni Ufficiali FIGC della Regola 6 del gioco del calcio, un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte non può nella stessa gara partecipare al gioco come calciatore;
- tuttavia, ai sensi dell'art.17 comma 6 lettera b), le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro - laddove come nella fattispecie non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5 lettera b (utilizzo di soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo) - comportano l'applicazione delle sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale e della squalifica a carico dei calciatori, e non quella della punizione sportiva della perdita della gara (prevista, appunto, per l'ipotesi di cui all'art.17 comma 5 lettera b);
- il calciatore D'AGOSTINI Mattia risulta regolarmente tesserato con la società CASALVIERI e non era in pendenza di squalifica; Tanto premesso, visto l'art.17 comma 6 lettera b),

SI DECIDE

- di respingere il reclamo proposto dalla società SPORTING PONTECORVO 1926 e di confermare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SPORTING PONTECORVO 1926 - CASALVIERI 1-1;
- di comminare alla società CASALVIERI l'ammenda di Euro 50,00;
- di squalificare il calciatore D'AGOSTINI Mattia (Casalvieri) per 1 gara effettiva;
- di inibire il dirigente accompagnatore GIANNANDREA Luca (Casalvieri) fino al 19.01.2018.

La tassa di reclamo va incamerata.

GARE DEL 23/12/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA DI EURO 100,00

SAN GIOVANNI INCARICO

Poiché, mentre il direttore di gara si trovava all'interno dello spogliatoio, la porta dello stesso veniva colpita con un calcio e così aperta.

Nonché per la condotta di persona non identificata che nella circostanza di cui sopra pronunciava insulti e minacce all'indirizzo del direttore di gara.

Nonché per le carenti condizioni igieniche dello spogliatoio riservato al direttore di gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PETRUCCI GIANMARCO (SAN GIOVANNI INCARICO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANDREOZZI ALESSANDRO (SAN GIOVANNI INCARICO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALVATI GIOVANNI (SAN GIOVANNI INCARICO)

Al termine della partita pronunciava insulti ed espressioni blasfeme all'indirizzo dell'allenatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARTINO DAVIDE (SAN GIOVANNI INCARICO)

Publicato in Frosinone il 28 Dicembre 2017

IL SEGRETARIO
Maurizio MELILLO

IL DELEGATO PROVINCIALE
Pietrino TAGLIAFERRI